


relativi provvedimenti (pari a n. 18 nel 2013, n. 40 nel 2012, n. 37 nel 2011, n.39 nel 2010, n.47 nel 2009, n. 78 nel 2008 e n.46 nel 2007).

Una ulteriore flessione si registra nel numero degli arbitrati in corso nel 2013 (65, rispetto ai 69 nel 2012 e ai 75 nel 2011), dei quali 30 conclusi nell'esercizio. Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, nel valutare tali dati occorre tenere conto del fatto che l'arbitrato amministrato, a partire dal 15 maggio 2005 (data di entrata in vigore della L. 14 maggio 2005, n. 80), non costituisce più, come in passato, l'unico sistema di giustizia arbitrale normativamente previsto, potendo le parti nominare di comune accordo il presidente del collegio e, in conseguenza di tale scelta, seguire il modello dell'arbitrato libero.

In termini percentuali, peraltro, si conferma l'orientamento da tempo registrato in ordine alla preferenza dell'arbitrato libero, posto che gli arbitrati amministrati hanno continuato a costituire una minoranza rispetto a quelli liberi, come si evince dal dato relativo al deposito dei lodi (Fig. 1): i lodi adottati nel 2013 in esito a procedure amministrative sono stati 26, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 69.

**Fig. 1 Lodi depositati - anno 2013**



Il ricorso all'arbitrato libero, inoltre, sembra emergere in modo significativo laddove il valore delle controversie sia particolarmente elevato, come evidenziato nella tab. 8, ove i lodi sono distinti in relazione ai diversi scaglioni di importo risultanti dalle tariffe allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, tuttora vigenti. In ordine ad una plausibile ragione di tale fenomeno, peraltro già riscontrato negli anni scorsi, sono da tener presenti anche le possibili preferenze espresse dagli arbitri (alle quali non sono da ritenere estranee le considerazioni svolte circa le autoliquidazioni dei compensi da parte dei collegi arbitrali).

Per quanto riguarda l'attività svolta dalla Camera arbitrale, si richiamano i dati esposti nella tabella che segue.

**Tab. 3 Carico di lavoro della Camera arbitrale**

<b>Sedute del Consiglio</b>	<b>19</b>
<b>Procedure di estrazione informatica</b>	<b>23</b>
<b>Nomine di terzo arbitro deliberate del Consiglio</b>	<b>23</b>
<b>Nomine C.T.U.</b>	<b>21</b>
<b>Iscrizione all'albo degli arbitri</b>	<b>84</b>
<b>Iscrizione all'elenco dei periti</b>	<b>53</b>
<b>Iscrizione all'elenco dei segretari</b>	<b>4</b>
<b>Provvedimenti di determinazione del deposito in acconto</b>	<b>18</b>
<b>Dichiarazioni di abbandono del procedimento per mancato versamento del deposito in acconto</b>	<b>2</b>
<b>Ordinanze del Consiglio di liquidazione dei compensi agli arbitri</b>	<b>30</b>
<b>Pagamenti parziali</b>	<b>40</b>
<b>Pagamenti a saldo</b>	<b>19</b>
<b>Provvedimenti di liquidazione dei C.T.U.</b>	<b>17</b>
<b>Provvedimenti di riduzione del deposito in acconto</b>	<b>0</b>
<b>Provvedimenti di restituzione acconto</b>	<b>2</b>
<b>Provvedimenti di presa d'atto di rinuncia al giudizio</b>	<b>1</b>

Nelle iscrizioni all'albo degli arbitri, si è registrata una diminuzione rispetto al precedente anno (n. 84 iscritti nel 2013 a fronte di n. 122 iscritti nel 2012).

Si rammenta che il D.lgs. 53/2010, art. 5, co. 1, lett. c), ha apportato modifiche all'art. 241, co. 5, del Codice introducendo nuovi motivi di incompatibilità ai fini della nomina di presidente del collegio arbitrale: in particolare, il soggetto cui affidare tale incarico deve possedere i necessari requisiti di indipendenza e non deve avere svolto nel triennio antecedente funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal medesimo art. 241. La violazione di tale norma comporta la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n.3, c.p.c. Tale disposizione - come rilevato nella relazione annuale 2012 - non risulta del tutto coordinata con la disciplina riguardante i criteri per l'iscrizione all'albo degli arbitri presso la Camera arbitrale, contenuta all'art. 242 del Codice, ove è stabilita, fra l'altro, la durata triennale dell'iscrizione con possibilità di rinnovo decorsi due anni dalla scadenza di detto termine (co. 9). Il Consiglio della C.A., al fine di superare le contraddizioni del quadro normativo vigente, sul piano operativo ha adottato la formula dell'invito al presidente del collegio arbitrale di presentare - prima della costituzione del collegio stesso, in occasione dell'eventuale accettazione della nomina - una dichiarazione "*di non aver esercitato nell'ultimo triennio le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dall'articolo 241, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere di ufficio del difensore dipendente pubblico*", da rendere alla Camera arbitrale, quale presupposto condizionante il perfezionamento della procedura di nomina (comunicato n.37/2012).

I dati relativi alle iscrizioni nell'elenco dei consulenti (n. 53 nel 2013) non si discostano in modo significativo da quelli dell'anno precedente (n. 59 nel 2012)<sup>1</sup>. Per quanto riguarda la nomina, si rammenta che il Consiglio della C.A. ha ritenuto di provvedere direttamente a tale adempimento, in ragione della complessità e delicatezza dell'accertamento che la consulenza comporta (comunicato n. 31 del 21 gennaio 2011). Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessaria una consulenza tecnica, deve pertanto rivolgere apposita istanza alla Camera arbitrale che designerà il soggetto cui affidare

---

<sup>1</sup> In merito all'esclusione dei geologi, cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7009.

l'incarico, fra quelli iscritti nell'apposito elenco. Nel 2013 le richieste di consulente tecnico pervenute sono state 18 in relazione alle quali la Camera arbitrale ha effettuato 21 nomine.

Sembra dunque permanere l'interesse, da parte dei soggetti aventi titolo, a essere iscritti negli albi camerale, anche nel sistema di giustizia arbitrale articolato sui due modelli di arbitrato.

Le esigenze di celerità cui risponde l'arbitrato hanno portato la Camera arbitrale a dichiarare abbandonate n. 2 procedure a causa del mancato pagamento dell'acconto e del conseguente ritardo che ciò comporta nella costituzione del collegio e nello svolgimento del giudizio, tenuto conto del tempo trascorso dalla nomina del terzo arbitro senza che sia stato effettuato alcun versamento.

Infine, per quanto riguarda le n. 30 ordinanze di liquidazione dei compensi ai collegi arbitrali, occorre considerare che queste sono state determinate sulla base delle tariffe contenute nel citato D.M. n. 398 del 2000 e che, a decorrere dal 1° marzo 2009, le predette tariffe sono state ridotte ai sensi della L. 27 febbraio 2009, n. 14 e del D.lgs. 53/2010, come meglio specificato al capitolo II al quale si rinvia per le riflessioni svolte in merito ai compensi liquidati agli arbitri dalla Camera arbitrale ed a quelli autoliquidati dai collegi arbitrali.

### **10.3 I dati relativi ai lodi liberi e amministrati**

Dai dati delle tabelle che seguono emerge ancora una volta l'andamento, già segnalato nelle precedenti relazioni, circa la prevalenza dei lodi "liberi" rispetto a quelli "amministrati".

Per quanto riguarda le quote dell'uno per mille dovute all'atto del deposito, anche i dati riportati nella Tab. 4 (€144.289,20 per gli arbitrati amministrati e €2.504.741,26 per gli arbitrati liberi) confermano che il maggior numero delle controversie e quelle di maggior valore sono trattate al di fuori della Camera arbitrale (il relativo ammontare è infatti correlato sia al numero che al valore delle controversie). Sul punto si rinvia al successivo paragrafo, Tab. 8.

Tab. 4 Lodi arbitrali depositati nel 2013<sup>2</sup>

Lodi "amministrati" definitivi	26	
Lodi "amministrati" parziali	0	26
Quota dell'uno per mille*	€ 144.289,20	
Lodi "liberi" definitivi	69	
Lodi "liberi" parziali	8	77
Quota dell'uno per mille*	€ 2.504.741,26	
Conciliazioni	-	-


Tab. 5 Lodi arbitrali depositati negli anni precedenti

<b>2012</b>		
Lodi "amministrati" definitivi depositati nel 2012	27	
Lodi "amministrati" parziali	3	30
Quota dell'uno per mille	€ 157.259,82	
Lodi "liberi" definitivi	78	
Lodi "liberi" parziali	6	84
Quota dell'uno per mille	€ 8.290.130,82	
Conciliazioni	-	
<b>2011</b>		
Lodi "amministrati" definitivi depositati nel 2011	28	
Lodi "amministrati" parziali	2	30
Quota dell'uno per mille	€ 159.686,89	
Lodi "liberi" definitivi	101	
Lodi "liberi" parziali	5	106
Quota dell'uno per mille	€ 2.268.269,85	
Conciliazioni	-	
<b>2010</b>		
Lodi "amministrati" definitivi depositati nel 2010	50	
Lodi "amministrati" parziali	5	55
Quota dell'uno per mille	€ 184.409,28	

<sup>2</sup> L'importo corrisponde alla somma da versare all'Autorità ai sensi dell'articolo 241 co. 9 del Codice che, con riferimento a tutti i giudizi arbitrali derivanti da controversie nel settore dei contratti pubblici, così recita: "... Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità".

Lodi "liberi" definitivi depositati	<b>118</b>	
Lodi "liberi" parziali	<b>7</b>	<b>125</b>
Quota dell'uno per mille	<b>€ 2.346.421,59</b>	
Conciliazioni	-	

Fig. 2 Serie storica annuale del numero di lodi



Alla luce anche del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato il 19 marzo 2012, il Consiglio della C.A., tenuto conto che la quota relativa all'uno per mille viene solitamente detratta dal deposito in acconto a carico delle parti - destinato ad anticipare una parte dei corrispettivi dovuti al collegio arbitrale - ha ritenuto opportuno stabilire che al momento della nomina del terzo arbitro le parti versino un acconto dell'uno per mille, nella misura del 50% sul valore presumibile della controversia (comunicato n.35/2012). L'inadempimento preclude la costituzione del collegio arbitrale. E' stata conseguentemente abrogata la direttiva impartita con il comunicato n. 33 del 6 dicembre 2011, che, nella fase conclusiva del giudizio, subordinava al versamento della suddetta quota la liquidazione dei compensi al collegio arbitrale (nel caso di lodi amministrati) e il rilascio degli originali del lodo.

**Tab. 6 Arbitrati amministrati**

Arbitrati conclusi entro 240 giorni	<b>6</b>
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:	
• Arbitrati conclusi entro 360 giorni	<b>3</b>
• Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	<b>17</b>

**Tab. 7 Arbitrati liberi**


Arbitrati conclusi entro 240 giorni	<b>11</b>
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:	
• Arbitrati conclusi entro 360 giorni	<b>10</b>
• Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	<b>48</b>

Il dato concernente la durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario, ai sensi dell'art. 820 c.p.c., previsto per la pronuncia del lodo. E' stata riscontrata la tendenza dei collegi - soprattutto negli arbitrati liberi - a far ricorso all'art. 820, commi 3 e 4, c.p.c., che consente l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta per ciascuna fattispecie e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova o di consulenza tecnica o di pronuncia di lodi non definitivi, ovvero, senza limitazioni, in caso di proroga accordata dalle parti.

I procedimenti amministrati hanno avuto una durata media di circa 403,12 giorni, mentre i procedimenti liberi hanno avuto una durata media di circa 551,23 giorni (Fig. 3).

Il profilo riguardante la durata del giudizio arbitrale assume particolare importanza ed è meritevole di attenzione, in quanto esprime la capacità del procedimento di soddisfare l'interesse a una rapida definizione delle controversie sotteso alla scelta delle parti di ricorrere all'arbitrato, piuttosto che al giudizio ordinario.

Fig. 3 Giorni medi per Iodo



#### 10.4 Analisi del contenzioso arbitrale


Nell'ambito dei procedimenti "amministrati" e "liberi" definiti nel 2013 è possibile analizzare il contenzioso arbitrale secondo le seguenti prospettive.

- **Iniziativa:** è risultato confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa della parte privata (impresa appaltatrice) avverso l'amministrazione aggiudicatrice (stazione appaltante).
- **Ripartizione territoriale:** dalla rappresentazione grafica sottostante è emerso che il contenzioso arbitrale, ripartito territorialmente secondo la suddivisione per fasce geografiche (Fig. 4), è stato maggiore nel sud (con 56 controversie), rispetto al nord (20) ed al centro (19) - (Fig. 5).
- **Parti resistenti:** le stazioni appaltanti convenute in arbitrati amministrati (tot. 26) appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (12, pari al 46,16%); b) Regioni (3, pari a 11,54%); c) Province (2, pari a 7,69%); d) Ministeri (4, pari a 15,38%); e) altri soggetti (4, pari al 15,38%), f) consorzi (1 pari a 3,85%).

Fig. 4 Ripartizione territoriale



Fig. 5 Ripartizione per tipologia dei lodi




Negli arbitrati liberi (tot. 69), le stazioni appaltanti convenute appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (27, pari al

39,13%); b) Regioni (3, pari al 4,35%); c) Province (2, pari al 2,90%); d) Ministeri (7, pari a 10,14%); e) ASL (4, pari al 5,80%); f) ANAS (10, pari al 14,49%); g) Consorzi (4, pari a 5,80%); h) altri soggetti (12, pari al 17,39%) (Fig. 6).

• **Oggetto:** le controversie tra l'appaltatore e l'amministrazione, che si concretano in pretese dell'appaltatore verso l'amministrazione e in pretese di quest'ultima verso il primo, hanno avuto il contenuto più vario (Fig. 7).


**Fig. 6 Tipologia Amministrazione**



La richiesta prevalente ha riguardato il "risarcimento per maggiori oneri/danni e spese generali" all'appaltatore (n. 47), seguita da: il "pagamento delle riserve regolarmente iscritte nel registro di contabilità" (n. 33), il "ritardato o mancato pagamento degli stati avanzamento lavori o rate finali" (n.30), la "risoluzione o rescissione del contratto per inadempimento e in danno della stazione appaltante" (n. 14), l'"anomalo andamento dei lavori per colpa dell'Amministrazione" (n. 13), la "disapplicazione penali o detrazioni operate dalla SA nello stato finale per lavori non eseguiti a regola d'arte o difformi" (n. 12), il "mantenimento passivo delle attrezzature e delle macchine per fermo cantiere" (n. 12), la "sospensione illegittima dei lavori"(n. 11), le "spese passive per mancato

svincolo di polizze assicurative e/o fidejussorie" (n. 11), il "lucro cessante" (n. 10), la "violazione degli obblighi da parte del committente - dovere di

Fig. 7 Caratteristiche dei lodi



collaborazione"(n. 10), l'"incremento/revisione prezzi" (n. 9), il "pagamento delle opere realizzate in più" (n. 9), i "provvedimenti di rescissione/risoluzione e recesso in danno all'appaltatore" (n. 8), la "mancanza o il non tempestivo ottenimento delle autorizzazioni, permessi,

espropri e nulla-osta per l'esecuzione dei lavori" (n. 8), il "collaudo non intervenuto nei tempi previsti" (n. 7), le "carenze progettuali" (n. 6) il "ritardo del rilascio del certificato di ultimazione lavori" (n. 5), il "risarcimento danno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire" (n. 4), l'"inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore" (n. 4), il "risarcimento danni per mancata ultimazione lavori/nei tempi previsti" (n. 4), la "nullità/proroga/revisione contratti di concessioni" (n. 4), il "premio di accelerazione per anticipata consegna dell'opera" (n. 4), i "difetti nell'esecuzione dell'opera e/o danni per vizi occulti" (n. 3), la "irregolarità nella predisposizione del contratto e/o impossibilità di eseguire il contratto" (n. 1), la "ritardata consegna lavori" (n. 1). Quasi tutte le domande sono state accompagnate dalla richiesta degli interessi legali e rivalutazione (n. 76).

• **Difesa dell'Amministrazione intimata:** la stazione appaltante risponde, generalmente, con atto di resistenza accompagnato, a volte, da domanda riconvenzionale.


In particolare, negli arbitrati amministrati presi in esame (n. 26), le amministrazioni intimate hanno presentato l'atto di resistenza accompagnato, in 8 casi, dalla domanda riconvenzionale (accolta parzialmente dai collegi soltanto in un caso e respinta in sette casi). Per quanto riguarda i lodi liberi (n. 69), è stato rilevato che le amministrazioni hanno presentato l'atto di resistenza accompagnato, in 23 casi, da domanda riconvenzionale, delle quali 16 sono state respinte, 2 parzialmente accolte e 5 accolte.

• **Natura delle controversie:** nell'anno 2013, su un totale di 95 lodi depositati, è risultato che il maggior numero di controversie (53) ha avuto ad oggetto l'"esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori", mentre le controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici di forniture ammontano solo a 1, quelle relative a servizi a 25, e quelle relative a contratti misti a 16 (Fig. 8). Le consulenze tecniche d'ufficio chieste dai collegi arbitrali ammontano complessivamente a n. 60, di cui 17 nei


procedimenti amministrati (in un collegio sono stati nominati 3 CTU) e 43 nei procedimenti liberi (in 3 procedimenti sono stati nominati 2 CTU).

• Quanto al **contenuto dei lodi depositati**, si evidenzia che in numerosi casi i collegi hanno trattato, come si evince dal grafico sottostante, otto questioni di rito assai diversificate: ciò è avvenuto in n. 14 arbitrati amministrati e in n. 23 arbitrati liberi (Fig. 9).

**Fig. 8 Natura dell'arbitrato**




**Fig. 9 Eccezioni**



• **Deliberazione del lodo:** premesso che ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo va deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri, nell'anno 2013, su un totale di n. 95 lodi, le delibere sono state adottate prevalentemente all'unanimità, risultando la decisione assunta a maggioranza solo con riferimento a 20 lodi (Fug. 10).

Fig. 10 Delibere



• **Istanze di ricsuzione:** si è verificato un solo caso di ricsuzione del presidente del collegio arbitrale, con conseguente sostituzione da parte del Consiglio della C.A., mentre in un altro giudizio arbitrale il lodo è stato impugnato per nullità ex art. 241, co. 5, del D. lgs. 163/2006.

#### 10.5 Valore delle controversie - Spese di condanna e soccombenza

Il valore delle controversie, desumibile dalle pronunce depositate e dalle proposte di liquidazione del compenso del collegio arbitrale, sottoposte all'approvazione della Camera arbitrale (ai sensi dell'art. 243, co. 5, del Codice), è oscillato, per quanto riguarda gli arbitrati amministrati, da un minimo di €104.533,00 ad un massimo di € 35.185.201,41, per un valore medio delle controversie pari a €5.549.584,57.

Negli arbitrati liberi, il valore della controversia, riportato nella dichiarazione resa dal collegio arbitrale in sede di deposito del lodo ai fini del versamento della relativa quota dell'uno per mille, è oscillato da un

minimo di € 14.814,64 ad un massimo di € 766.000.000,00, per un valore medio delle controversie pari a € 36.296.619,20.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del valore delle controversie degli arbitrati liberi e amministrati, con l'indicazione dei relativi scaglioni previsti nella predetta tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000.

Dai dati riportati (Tab. 8), emerge che le controversie di maggior valore (rientranti negli ultimi scaglioni delle tariffe sopra indicate) sono tendenzialmente sottratte alla competenza della Camera arbitrale e, conseguentemente, alla maggiore trasparenza delle procedure propria dei procedimenti amministrati.

**Tab. 8 Valore delle controversie**

Valore delle controversie in base alla Tariffa allegata al D.M. n.398/2000	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
I scaglione (fino a € 103.291,38 )	-	5
II scaglione (da € 103.291,38 a € 258.228,45)	5	6
III scaglione (da € 258.228,45 a € 516.456,90)	1	6
IV scaglione (da € 516.456,90 a € 2.582.284,49)	9	23
V scaglione (da € 2.582.284,49 a € 5.164.568,99)	5	9
VI scaglione (da € 5.164.568,99 a € 25.822.844,95)	4	11
VII scaglione (da € 25.822.844,95 a € 51.646.689,91)	2	2
VIII scaglione (oltre € 51.646.689,91 )	0	7

Nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, sia amministrati sia liberi, viene dichiarata la soccombenza parziale delle Amministrazioni e pertanto risulta parzialmente rigettata la domanda attrice. Rara è stata la condanna totale di una delle due parti.

In particolare, per quanto riguarda gli **arbitrati amministrati**, in 21 casi il collegio ha accolto, in modo parziale, le domande dell'impresa, in 2 casi ha respinto completamente le pretese avanzate dalla parte privata (RGA 15/11 e RGA 28/12), in un caso (RGA 9/12) ha dichiarato la propria incompetenza in quanto irritalmente costituito, in un caso (RGA 28/12) il collegio ha dichiarato la competenza a decidere la causa ed inoltre ha

dichiarato la nullità del contratto di appalto, in un caso (RGA 2/12) le parti hanno transatto nel corso del procedimento, in un caso (RGA 13/13) il collegio ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di arbitrato per difetto di valida clausola compromissoria.

L'amministrazione risulta essere stata condannata nel merito, relativamente ai lodi amministrati, per un importo totale di 37.167.019,04 euro e quindi, per una media del valore della soccombenza, espressa in percentuale, pari a 25,76% rispetto al valore della controversia.

Per quanto concerne gli **arbitrati liberi**, le stazioni appaltanti nella quasi totalità sono risultate, in parte, soccombenti. In particolare, in 4 arbitrati il collegio ha accolto la totalità dei quesiti presentati dall'impresa, in 61 arbitrati l'accoglimento delle domande è stato parziale, in 4 arbitrati sono state respinte totalmente le richieste formulate dall'operatore economico, in un caso il collegio ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia, in un caso il collegio ha dichiarato la propria incompetenza a decidere solo su due quesiti, e in un caso ha dichiarato il proprio difetto di competenza in quanto la delibera del Comune, di affidamento dell'incarico di progettazione, è nulla, in un caso ha dichiarato i quesiti di parte attrice e riconvenzionale dell'ATER in parte inammissibili e in parte infondati rigettandoli tutti (RL 37/13), in un caso è stata dichiarata la cessata materia del contendere.

La condanna nel merito delle stazioni appaltanti è stata di 428.003.925,48 euro e, quindi, per una media del valore della soccombenza, espressa in percentuale, pari al 17,09% rispetto al valore della controversia. E' utile far presente che in tre giudizi il collegio arbitrale ha condannato la parte attrice (privata), risultando la p.a. creditrice di € 244.107,37 (RL 22/13), € 15.446.721,00 (RL 53/13), € 100.000,00 (RL 65/13) .

Alla luce di tali rilevazioni, il fenomeno della soccombenza della p.a. appare ridimensionato ove si consideri l'ammontare della condanna rispetto al *petitum* reclamato dalla parte privata.

Per quanto concerne i compensi spettanti al collegio arbitrale, con riferimento agli arbitrati amministrati, la spesa totale posta a carico delle stazioni appaltanti è stata pari a € 923.283,32, escluse le spese relative allo